



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 ottobre 2008 (21.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0163 (COD)**

**11263/08
ADD 1**

**EDUC 173
MED 39
SOC 385
PECOS 16
CODEC 895**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 25 luglio 2007 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta per una rifusione dell'attuale quadro regolamentare¹ che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (in appresso "ETF").

Fin dall'inizio entrambe le parti hanno riconosciuto che occorre garantire che, a partire dal 2009, l'ETF potesse elaborare il suo programma di lavoro conformemente al nuovo regolamento. Si è pertanto proceduto a contatti informali² tra le tre istituzioni allo scopo di far progredire nel modo più efficace l'iter legislativo.

In data [...], il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune rispecchia l'accordo raggiunto tra le tre istituzioni in seguito ai contatti informali di cui sopra. Benché la posizione comune comporti alcune modifiche significative rispetto alla proposta iniziale della Commissione - segnatamente per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'amministrazione di cui agli articoli 10 e 11 - la struttura essenziale della proposta rimane invariata. Le modifiche principali sono illustrate nelle parti i), ii) e iii) in appresso, mentre le altre modifiche (all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafi 2 e 4, all'articolo 19, paragrafo 4 e nel considerando 27) possono essere considerate essenzialmente di natura tecnica /redazionale, il cui unico scopo è di rendere più chiaro il testo.

¹ Per i particolari dell'attuale quadro regolamentare, cfr. allegato I della posizione comune del Consiglio.

² In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e dei paragrafi da 16 a 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (GU C 145, del 30.6.2007, pag. 5).

i) Campo di applicazione (articolo 1, articolo 2, lettere (a),(c),(d),(e) e (f),articolo 3, paragrafo 6 e articolo 23; considerando 10, 11, 12, 14, 18 e 26)

La proposta della Commissione prevedeva un ampliamento del campo di applicazione della Fondazione oltre l'istruzione e la formazione per includere lo sviluppo delle risorse umane, soprattutto in quanto i vari sottosettori dell'istruzione (elementare, media, professionale, superiore, degli adulti, ecc.) dovrebbero essere ora considerati in una visione globale nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita che li racchiude tutti. Anche se il Consiglio può accettare un certo ampliamento del campo di applicazione dell'ETF, si ritiene in generale che l'espressione attualmente usata - "sviluppo delle risorse umane" - abbia una portata troppo vasta, data la base giuridica scelta (articolo 150 del trattato CE). Il Consiglio preferisce quindi sostituire questa espressione in tutto il testo con "sviluppo del *capitale* umano", nonché includere all'articolo 1 una definizione chiara del termine utilizzato nel regolamento, basata quasi interamente sull'articolo 150 del trattato.

Per quanto riguarda l'ampliamento della portata geografica dell'ETF, ci si è preoccupati, sempre all'articolo 1, di definire in modo più esplicito i paesi potenzialmente beneficiari del sostegno e, se del caso, le condizioni per accedervi.

Inoltre, il Consiglio ha incluso due emendamenti adottati dal Parlamento europeo - articolo 2, lettera b) e articolo 3, paragrafo 3 - intesi a garantire, rispettivamente, che la Fondazione promuova la conoscenza e l'analisi delle esigenze in materia di competenze sui mercati del lavoro nazionali e locali e che si evitino sovrapposizioni tra le sue attività e quelle, complementari, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

Infine, il Consiglio ha inserito nella proposta della Commissione un riferimento mancante al coinvolgimento potenziale nei lavori dell'ETF di rappresentanti delle parti sociali a livello europeo.

ii) Amministrazione (articolo 4, paragrafo 3, articoli 7, 8 e 10; considerando 19)

Gli emendamenti chiave alla proposta della Commissione riguardano la struttura amministrativa e, in particolare, in che modo ciascuna delle tre istituzioni principali dovrebbe essere rappresentata in seno al consiglio di amministrazione. Al fine di semplificare il processo decisionale, la Commissione aveva proposto di ridurre il numero di rappresentanti degli Stati membri a sei al massimo, raddoppiando nel contempo i propri rappresentanti allo stesso livello, ossia sei, alla stregua del Consiglio. Il Consiglio ha esaminato la proposta con grande attenzione, in particolare nel più ampio contesto dell'attuale dibattito orizzontale sulla futura gestione delle agenzie europee. Pur sensibile ad alcune argomentazioni della Commissione a favore di una struttura gestionale più snella, il Consiglio in ultima analisi ritiene che si debba mantenere la situazione attuale, in cui ciascuno Stato membro è autorizzato a presentare le proprie opinioni disponendo di un seggio nel consiglio di amministrazione e del diritto di voto. Secondo il Consiglio, la possibilità per ciascuno Stato membro di essere singolarmente rappresentato costituisce il miglior modo di associare gli Stati membri ai lavori della Fondazione.

Parimenti, il Consiglio non riscontra motivi validi per modificare gli accordi esistenti riguardanti il numero di rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione e mantiene la sua opposizione iniziale a qualsiasi rappresentatività del Parlamento europeo a causa di potenziali conflitti di interesse. Detto questo, il Consiglio è disposto, in spirito di compromesso, ad accettare la formula presentata ultimamente, secondo cui nel consiglio di amministrazione verrebbero riservati tre seggi a *"tre esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo"*.

Le altre modifiche concordate tra il Consiglio e il Parlamento per quanto riguarda l'amministrazione intendono chiarire lo status e il profilo dei rappresentanti dei paesi partner con cui l'ETF lavora, ribadiscono l'obiettivo di conseguire un equilibrio uomo-donna nel consiglio di amministrazione, specificano le intese di voto per giungere alle decisioni e convocare le riunioni, nonché stabiliscono alcune norme supplementari per la nomina e la valutazione del direttore della Fondazione.

iii) Relazioni e valutazione (articolo 13, paragrafo 5, articoli 18 e 24)

Il Consiglio appoggia gli emendamenti del Parlamento intesi a garantire un flusso regolare di informazioni ai pertinenti organi di queste due istituzioni. Tali informazioni possono essere trasmesse sotto forma di relazioni scritte e di interventi del direttore davanti alla commissione (o commissioni) del PE e organi del Consiglio competenti in materia.

Inoltre, le attività della Fondazione saranno sottoposte a valutazione ogni quattro anni ad opera di esperti esterni di concerto con la Commissione e il consiglio di amministrazione.

III. CONCLUSIONI

La posizione comune, frutto di negoziati informali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, presenta una forte coerenza con l'approccio e gli scopi perseguiti dalla Commissione nella sua proposta originaria di rifusione del regolamento, eccetto per quanto riguarda le disposizioni sulla gestione e, in particolare, la rappresentatività in seno al consiglio di amministrazione dell'ETF. Il campo di applicazione del lavoro della Fondazione è stato esteso e descritto più chiaramente, sono state precisate alcune disposizioni riguardanti il consiglio di amministrazione, le sue norme di voto e il ruolo del direttore, e sono state rese più rigorose le procedure per l'elaborazione delle relazioni e delle valutazioni sulle attività e i risultati della Fondazione.